

DELIBERAZIONE N. 51 DEL 22 NOVEMBRE 2016

Oggetto: restituzione terreni nella U.G.B. Monte Minerva, agro del comune di Villanova Monteleone, in occupazione temporanea, ai sensi del R.D.L. 3267/23, di proprietà della ditta Eredi Piras Andrea.

L'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all'art. 42 della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas;

PREMESSO che l'Agenzia Forestas ha tra i suoi compiti istituzionali "espressione di pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati, nei casi previsti dal regolamento generale di organizzazione";

VISTO che l'Agenzia Forestas ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l'Ente Foreste della Sardegna;

RILEVATO che l'Agenzia Forestas, nell'ambito del Servizio Territoriale di Sassari, gestisce il complesso Forestale Minerva di cui fa parte l'Unità Gestionale di Base (di seguito chiamata UGB) M.te Minerva agro del Comune di Villanova Monteleone, dell'estensione complessiva di ha 417, di cui ha 357 di proprietà privata in occupazione temporanea dagli anni '60, ai sensi del RDL 3267/1923 e 1126/1926, ed ha 60 di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, della superficie complessiva di ha 1.110 circa;

VISTA l'istanza dei Signori Piras Gerolama, Antonia, Maria, Giovanna, Giovanni, Raffaele e Giuseppe per il tramite dello Studio Legale Avv. Arru del 20.01.2012, con la quale è stata richiesta la restituzione dei terreni di proprietà in occupazione temporanea, siti in agro del Comune di Villanova Monteleone;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale di Sassari prot. EFDS n° 5296 del 30.03.2012 (prot. EFDS D.G. n. 4609 del 02.04.2012);

VISTI i piani di coltura e conservazione dei terreni oggetto di restituzione approvati dal Comandante del CFVA, predisposti dal servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, inviati al Servizio territoriale di Sassari con nota n. 1256 del 11.02.2015;

VISTA la richiesta del Servizio Tecnico della Direzione Generale prot. n. 6882 del 24/08/2016 inviata al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari,



per la modifica di una errata corrige del collaudo e piani di coltura e conservazione delle aree di proprietà di Piras Giovanna e coeredi Piras Andrea;

VISTE le indicazioni operative della Direzione Generale inviate a tutti i Servizi Territoriali per la restituzione dei terreni gravati da manufatti, immobili ecc. (prot. E.F.D.S. n°6713 del 12.05.2015);

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Sassari prot. n. 1453 del 13.06.2016, inviata alla signora Piras Giovanna e coeredi di Piras Andrea, di richiesta della dichiarazione ai sensi dell'art. 936 comma 2 del CC di intenzione di ritenere il fabbricato ristrutturato dall'Ente Foreste nelle aree di proprietà nello stato attuale;

VISTA la relazione predisposta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale;

CONSIDERATO che la restituzione dei terreni di cui sopra, facenti parte dell'UGB Monte Minerva deve avvenire in quanto i terreni risultano già collaudati ai sensi del RDL 3267/23 art. 50 e, pertanto, i lavori di sistemazione idraulico-forestale possono ritenersi conclusi, in quanto i terreni risultano rinsaldati e rimboschiti;

RITENUTO necessario esprimere parere in merito;

Tutto ciò visto, premesso, considerato e ritenuto:

DELIBERA:

- 1) Di approvare, la restituzione dei terreni in occupazione temporanea, ai sensi del RDL 3267/23, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, facenti parte dell'UGB "Monte Minerva" siti in agro del Comune di Villanova Monteleone, ai signori Piras Giovanna, Piras Gerolama, Antonia, Maria, Giovanni, Raffaele e Giuseppe eredi di Piras Andrea, della superficie complessiva di 103.11.53 ha come appresso indicati.



AREE OGGETTO DI RESTITUZIONE				
Fg.	MAPPALE	SUP. ha	ATTO DI SOTTOM.	DITTA
71	3	01.34.09	Non pervenuto	Piras Gerolama, Antonia, Maria, Giovanna, Giovanni, Raffaele e Giuseppe eredi del decuius Piras Andrea e Monti Caterina
71	4	00.97.60	17.01.1992 Piras Andrea	idem
71	6	04.25.60	17.01.1992 Piras Andrea	idem
71	46	00.50.62	17.01.1992 Piras Andrea	idem
71	239 parte (ex 45 parte)	05.00.00	17.01.1992 Piras Andrea parte del mapp. originale da restituire	idem
72	1	05.21.20	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	3	00.33.90	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	4	03.08.19	Non pervenuto	idem
72	5	01.19.54	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	6	00.13.00	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	7	08.78.68	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	8	06.38.96	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	15	00.08.00	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	17	06.42.79	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	19	02.14.40	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	22	40.45.36	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	24	03.80.91	17.01.1992 Piras Andrea	idem
72	88 (ex mapp. 30)	12.98.69	17.01.1992 Piras Andrea	idem
TOTALE SUPERFICIE		103.11.53		

2) Di sospendere provvisoriamente la restituzione delle particelle classificate come Enti Urbani, con annessi fabbricati, come in appresso indicati

Fg.	Mappale NCT	Sup. ha	Class.	Mappale NCEU	Consist. m2	Categoria
72	89 ex 30	00.01.06	Ente Urbano	89	15	C/2
72	90 ex 30	00.00.42	Ente Urbano	90	28	C/2

in attesa della definizione delle corrette modalità operative da adottare. I proprietari dei terreni dovranno concedere a favore dell'Agènzia Forestas la servitù di passaggio nelle piste-strade forestali necessarie per il raggiungimento degli Enti Urbani sopra identificati.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale
Antonio Casula

L'AMMINISTRATORE UNICO
Giuseppe Pulina